

RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA: DALLA FORMA ALLA SOSTANZA

L'introduzione della dichiarazione non finanziaria tra i documenti di bilancio ha chiamato numerose aziende a confrontarsi, per obbligo di legge o volontariamente, con un nuovo modo di rendicontare le proprie performance, che va oltre i tradizionali dati contabili. Questa evoluzione normativa è stata allo stesso tempo sia il portato di alcune best practice che le aziende più virtuose avevano già adottato in precedenza, sia un incentivo per tutte le altre a rivedere e riorientare i propri sistemi di rendicontazione. Con il presente contributo s'intende condurre una disamina delle prime dichiarazioni non finanziarie presentate dalle società italiane, per cogliere non solo alcuni trend generali, ma soprattutto approfondire alcune peculiarità derivanti dall'adozione della normativa in materia.

Introduzione

L'ordinamento italiano recepisce, con il D.Lgs. n. 254/2016, la Direttiva 2014/95/UE relativamente alla rendicontazione e divulgazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di particolari imprese e di specifici gruppi di grandi dimensioni. Tale tipologia di informazioni, malgrado non abbia un carattere monetario definito influenza la capacità reddituale dell'azienda nel medio-lungo termine.

La nuova disciplina costituisce il passaggio da un sistema di rendicontazione di sostenibilità storicamente volontario ad un sistema che impone l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, contenente informazioni relative ai temi ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, nonché alla lotta alla corruzione attiva e passiva (Romano - Giovannini, 2018).

L'obiettivo è quello di "armonizzare" le modalità di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in modo da garantirne un facile accesso da parte degli stakeholder interessati, con un livello

soddisfacente di comparabilità tra le stesse e rafforzare la fiducia tra i diversi attori. Se da un lato l'attuale contesto nazionale ed europeo è infatti ancora caratterizzato da un punto di vista quali-quantitativo da una ridotta offerta di questa tipologia di informazioni, dall'altro emerge la richiesta di maggiore trasparenza delle aziende nella diffusione delle suddette informazioni. Le aziende che rendicontano su aspetti ambientali, sociali e di buon governo vengono infatti ampiamente apprezzate dalla comunità finanziaria, *in primis* dagli investitori, che analizzano e si avvalgono con maggiore frequenza delle informazioni non finanziarie, congiuntamente a quelle di natura finanziaria, come base delle proprie scelte di investimento.

Imprese soggette alla rendicontazione

Le aziende chiamate a rendicontare, in una dichiarazione individuale, o consolidata nel caso siano società madri di un Gruppo di grandi dimensioni, informazioni negli ambiti tematici sopra menzionati sono identificabili come Enti di Interesse Pubblico¹ che abbiano avuto in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del Bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.

Pur essendo potenzialmente vasta la gamma di informazioni da divulgare, le stesse vanno identificate e selezionate secondo il filtro della rilevanza e materialità, alla luce dei principi previsti dallo *standard* di rendicontazione che le singole aziende decidono di adottare, tenendo conto del loro impatto sulla strategia, sulla struttura del governo societario, sulle *performance* e sulle prospettive per il medio-lungo periodo, e della portata di questo impatto che può influire in modo sostanziale sulla capacità di creazione di valore (Romano - Giovannini, 2018).

di Matteo Molinari

Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
e Jonida Carungu
 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e
 Dottore Commercialista

¹ Cfr. art. 16, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) deve anche descrivere il modello di gestione e organizzazione, nonché la strategia e i principali obiettivi prefissati. In altri termini, le imprese sono chiamate a raccontare in maniera chiara, comprensibile e fattuale, il loro approccio strategico alle tematiche rilevanti di carattere non finanziario.

Il D.Lgs. n. 254/2016 rende altresì indispensabile l'indicazione delle politiche applicate dalle imprese in merito ai temi ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, nonché alla lotta alla corruzione attiva e passiva, laddove gli stessi siano materiali, i risultati conseguiti tramite le suddette politiche e i relativi indicatori fondamentali di prestazione. Le informazioni quantitative sono particolarmente apprezzate dagli investitori e dagli altri *stakeholder*, ad esempio i clienti, in quanto li aiutano a misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità, verificare la coerenza nel tempo, effettuare raffronti generali e settoriali e valutare le prospettive future (Romano - Giovannini, 2018).

La DNF ha come obiettivo quello di considerare l'azienda non come un prodotto di numeri e regole, il cui fine mira esclusivamente alla redditività, ma di considerarla come l'*output* di un insieme di valori, d'integrazione, di condivisione e di responsabilità (Markota et. al., 2017).

Le imprese sono dunque tenute a comunicare indicatori che siano utili tenendo conto delle specifiche circostanze, maggiormente pertinenti, rilevanti e coerenti con le metriche di fatto utilizzate nei loro processi interni e di valutazione dei rischi, divulgandoli in maniera coerente da un esercizio all'altro, al fine di fornire informazioni affidabili sui progressi e sulle tendenze. Infine, le aziende devono indicare nella loro dichiarazione le informazioni sui principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivino dalle attività aziendali, prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse ove rilevanti le catene di fornitura e subappalto e che possono generare un impatto significativo sullo stato di salute dell'azienda. Indipendentemente dal fatto che scaturiscano da fattori interni o esterni, le aziende devono, pertanto, spiegare come i rischi possano influenzare il modello di *business*, le attività e i risultati, descrivendo i processi utilizzati per individuare e valutare questi rischi e le relative modalità di gestione seguite.

Modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario

Il D.Lgs. n. 254/2016 ammette un'opportuna flessibilità di presentazione delle informazioni di carattere non finanziario: la dichiarazione può essere inserita in una specifica Sezione della relazione sulla gestione, espressamente contrassegnata in tal senso, oppure può essere contenuta in una relazione distinta con opportuna indicazione. Al fine di promuovere una maggiore e migliore fruibilità delle informazioni di carattere non finanziario e di non aggravare le aziende con la produzione di una nuova documentazione comprensiva di informazioni eventualmente già rese note in altre relazioni previste da norme di legge, è consentita la c.d. tecnica *incorporation by reference*, che consiste nel rinviare ad altre fonti informative previste da norme di legge o ad altre sezioni della relazione sulla gestione. Questa facoltà rappresenta un'opportunità di evoluzione verso il *Report Integrato*, sia per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, sia per quelle che divulgano tali informazioni su base volontaria (Bonacchi - Menicacci, 2018).

Le sfide da affrontare

L'attuale contesto normativo e la crescente sensibilizzazione verso le tematiche di sostenibilità pongono obiettivi sfidanti da raggiungere, *in primis* il confronto con gli *stakeholder* interni e l'identificazione degli indicatori fondamentali di *performance* utili e affidabili (Romano - Giovannini, 2018). Per un buon successo è necessario infatti coinvolgere funzioni aziendali con conoscenze e competenze diverse e facilitarne il dialogo, creare consapevolezza sull'utilità delle informazioni e l'efficacia dei controlli per migliorare la fruibilità e la sicurezza delle stesse, e responsabilizzare per assicurare chiarezza, efficacia ed efficienza. In altre parole, va tratteggiato e implementato un processo di *Integrated Thinking e Reporting*, che caldeggi un approccio più coeso e permetta di potenziare non solo la qualità delle informazioni ma anche il processo decisionale di investimento da parte della comunità finanziaria.

La normativa sulla rendicontazione delle informazioni extra-finanziarie apre la strada a particolari sfide da affrontare. In particolare, si rafforza l'esigenza di:

- 1) un ampio coinvolgimento degli *stakeholder* aziendali interni ed esterni nel processo di *disclosure*, rendicontazione, comunicazione e divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario;
- 2) una diffusa e capillare sensibilizzazione sulla centralità delle tematiche di sostenibilità non solo relative al contesto aziendale ma anche in riferimento al contesto economico, politico, sociale e soprattutto culturale;
- 3) una maggiore integrazione tra i principali attori del contesto economico-aziendale, politico e normativo, ovvero tra il legislatore, gli *standard-setter*, gli amministratori aziendali, i *policy-makers* e le istituzioni di alta formazione e ricerca, nell'ambito dell'individuazione, definizione, implementazione ed efficace sviluppo dei principali obiettivi strategici di sostenibilità di lungo termine;
- 4) l'impegno al contrasto della diffusa politica manageriale *Greenwashing*, ovvero la strategia di comunicazione di particolari aziende, organizzazioni e/o istituzioni politiche diretta a creare un'immagine ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto economico, ambientale e sociale al fine di dissuadere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli effetti negativi generati dall'esercizio delle proprie attività.

Quadro normativo di riferimento

Successivamente alle relazioni del Parlamento Europeo inerenti la "Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale responsabile, trasparente e crescita sostenibile" e "Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società: una via verso una ripresa sostenibile e inclusiva" del 2013, viene mossa, sempre, da quest'ultimo, la volontà di emanare e di divulgare una proposta legislativa inerente all'informativa non finanziaria. La Commissione Europea riconosce: "[...] L'importanza dell'informativa non finanziaria nel gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società"². Nasce così la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/95/UE del 22 ottobre 2014, che modifica, appunto, la

disposizione 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, che garantisca: "[...] Un'elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, garantendo nel contempo un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società"³.

Risulta dunque difficile risalire alla creazione del valore da parte delle imprese avendo a disposizione le sole informazioni del bilancio di esercizio, se queste non sono accompagnate da un *Report* di sostenibilità che evidenzia l'integrazione e la comunicazione delle prospettive future, degli impatti esterni sia economico-finanziari che ambientali e sociali in grado di determinare il successo nel breve e nel medio-lungo termine. Questo spinge un numero sempre più elevato di imprese a fornire informazioni che eccedono il tradizionale ambito della contabilità finanziaria e si concentrano sulle diverse tecniche di responsabilità e contabilità di sostenibilità.

L'adozione della Direttiva Europea 2014/95/UE ha posto fine al dibattito riguardo alla necessità della responsabilità sociale delle imprese e alla regolamentazione della trasparenza compiendo un significativo passo in avanti per ottenere benefici sociali e ambientali.

Tale Direttiva ha mirato ad armonizzare le modalità di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese con il fine di garantirne il facile accesso da parte dei soggetti interessati.

Modificando la Direttiva 2013/34/UE in materia di Bilancio è stato inserito un nuovo obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come Enti di Interesse Pubblico, che consiste nel fornire in occasione della relazione annuale sulla gestione, una dichiarazione contenente informazioni di carattere non finanziario riguardanti ambiente, società, persone e lotta alla corruzione in grado di valutare l'impatto delle loro attività. Ai sensi della Direttiva, la dichiarazione deve contenere una breve descrizione del modello aziendale con riferimento alle politiche applicate

² Cfr. *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Direttiva 2013/34/UE.*

³ *Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/95/UE.*

dalle imprese nelle aree tematiche sopra esposte nonché i risultati ottenuti e uno sguardo ai principali rischi connessi.

L'obbligo colpisce numerosissime aziende collocate nei 28 Paesi membri dell'Unione Europea. In questa prospettiva, il CSR Europe, la principale rete di imprese europee per la *Corporate Social Responsibility*, ha svolto un ruolo significativo nel loro coinvolgimento durante le fasi di recepimento e di attuazione fungendo a tal proposito da piattaforma per la collaborazione con le parti interessate.

La missione di questa organizzazione si concretizza nel guidare e implementare l'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile⁴ cercando di accrescere il suo livello d'integrazione nei modelli di *business* delle aziende.

Tra i vantaggi di cui si può beneficiare aderendo alla rete rientra il miglioramento nelle prestazioni aziendali ed il raggiungimento di un efficiente livello d'integrazione della sostenibilità nei profili aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di valutazione, il potenziamento della visibilità e il perfezionamento delle attività di comunicazione della responsabilità sociale d'impresa sia nella prospettiva interna che esterna al perimetro aziendale.

La Direttiva permette agli Stati membri di imporre specifici requisiti relativamente ai tre principali aspetti della reportistica riportati nella **Tavola 1**.

L'ordinamento italiano ha accolto la Direttiva Europea con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 254⁵ le cui disposizioni si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, il decreto dispone l'obbligo per gli Enti di Interesse Pubblico che superino almeno

uno dei limiti indicati in precedenza di pubblicare annualmente una dichiarazione individuale non finanziaria⁶.

L'obbligo viene esteso anche alle società madri di gruppi di grandi dimensioni aventi la qualifica di Enti di Interesse Pubblico che abbiano superato gli stessi limiti dimensionali previsti per gli Enti di cui sopra, le quali dovranno predisporre una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Sono esonerati dalla pubblicazione della DNF gli Enti e le società figlie nel caso in cui siano inseriti nella dichiarazione consolidata redatta da una società madre o da una società madre europea. Per quanto concerne il contenuto delle Dichiarazioni è richiesta la comunicazione di informazioni di carattere ambientale, sociale, inerenti alla gestione del personale, alla tutela dei diritti umani e riguardanti la lotta alla corruzione⁷.

Le informazioni nell'ambito ambientale devono concernere l'impiego di risorse idriche, l'utilizzo di quelle energetiche identificando quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, le emissioni inquinanti e le emissioni di gas ad effetto serra.

In riferimento all'ambito sociale, ciò che deve essere evidenziato è l'impatto attuale e quello previsto sull'ambiente, sulla salute e, più in generale, sulla sicurezza.

Le informazioni che riguardano il personale devono includere tutte quelle azioni svolte per assicurare la parità di trattamento e di genere, le misure adottate ed i modi in cui avviene il dialogo fra le parti sociali. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, la dichiarazione deve contenere le cautele prese per impedirne le violazioni e, nell'ambito della lotta alla corruzione, gli strumenti utilizzati per farvi fronte. Il contenuto

⁴ Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile: "Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU e ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, sconfiggere la povertà, la fame, assicurare salute e benessere, fornire istruzione di qualità, parità di genere, garantire la gestione sostenibile dell'acqua, energia pulita e accessibile, crescita economica, innovazione, ridurre le disuguaglianze fra le nazioni, città sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, conservazione oceani e terra, promuovere la pace e la giustizia, partnership" (L'Agenda 2030 - ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

⁵ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2017 ed entrato in vigore il 25 gennaio dello stesso anno.

⁶ D.L. 30 dicembre 2016, n. 254.

⁷ Cfr. art. 3, D.Lgs. n. 254/2016.

Tavola 1 - Aspetti della reportistica*

Framework della reportistica	Modalità di rendicontazione	Contenuto della reportistica
Internazionale	Relazione sulla gestione	Principio <i>Safe harbour</i> **
Europeo		
Nazionale	Documento separato	

* Fonte: elaborazione personale, da CSR Europa e GRI (2017).

** Secondo tale principio detto "porto sicuro" alcuni comportamenti non vengono considerati come violazioni alla regola generale. A tal proposito gli stati membri possono divulgare informazioni o ometterle, con il parere favorevole dell'organo amministrativo e di controllo, a patto che, le informazioni non siano pregiudizievoli per l'impresa, o se, la loro omissione non pregiudichi la giusta comprensione dell'impresa e dell'impatto della sua attività (*Member state implementation of Directive 2014/95/UE*).

minimo di queste informazioni deve racchiudere almeno la descrizione del modello aziendale di gestione, dell'organizzazione e controllo dell'impresa nonché le politiche praticate con la specifica dei risultati conseguiti ed i principali rischi generati o sopportati dalla propria attività. Nella redazione e nel controllo della dichiarazione si deve tenere conto tanto dei principi di contenuto fra i quali rientrano quello di materialità, di completezza, inclusività degli *stakeholder*, contesto aziendale, quanto dei principi di qualità come l'accuratezza, la tempestività, la comparabilità, l'affidabilità, la chiarezza e l'equilibrio.

Il principio di materialità rappresenta il perno dell'attività di rendicontazione in quanto richiede che la dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) consideri tutti gli aspetti rilevanti sia per l'impresa che per gli *stakeholder*. L'analisi permette, inoltre, di identificare i temi da considerare nella rendicontazione non finanziaria, perfezionare le politiche strategiche e rafforzare le relazioni tra i soggetti le cui mansioni convergono nella conduzione dell'impresa ed i consumatori dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa. La prima fase consiste nella selezione dei temi da valutare e, a tal proposito, si richiede la partecipazione di diverse figure interne ed esterne all'azienda.

Successivamente deve essere indicato il grado d'importanza che l'azienda attribuisce alle tematiche scelte, coinvolgendo in tale attività più funzioni aziendali differenti, fra queste, risorse umane, gestione del rischio, *marketing*, CEO (*Chief Executive Officer*), CFO (*Chief Financial Officer*) e comunicazione con lo scopo di rilevarne opinioni e giudizi (Molteni et al., 2015). La combinazione fra la quantità di temi scelti e le funzioni aziendali permette di delineare le strategie di coinvolgimento adottate dalle imprese nella fase di definizione delle priorità aziendali. Svolgere questo tipo di analisi permette, infine, di migliorare i processi di rendicontazione considerando i temi rilevanti per gli *stakeholder*. Tuttavia, se l'ente di Interesse Pubblico non pratica alcuna politica relativa ad uno o più ambiti precedentemente delineati, è esonerato dal fornire tali informazioni ma dovrà specificare all'interno della Dichiarazione non finanziaria i motivi di tale scelta.

In riferimento alle modalità di pubblicazione la DNF individuale o consolidata può essere inserita in una specifica Sezione della relazione sulla

gestione ed in questo caso le procedure e i termini di approvazione seguono quelle previste per la relazione sulla gestione oppure costituire una relazione distinta recante l'espressione "Dichiarazione di carattere non finanziario", la cui approvazione spetta al Consiglio di amministrazione dell'azienda di riferimento⁸.

Il controllo della dichiarazione mira a verificare che siano rispettati in via generale gli adempimenti formali di redazione e pubblicità e che le modalità di redazione siano conformi al decreto. A tal fine tra le figure che espletano i suddetti controlli rientra il revisore legale, incaricato di verificare il bilancio d'esercizio, il soggetto delegato a riconoscere l'attestazione di conformità della dichiarazione, che può coincidere nella persona del revisore, e l'organo di controllo che accerta l'osservanza della legge e il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Al fine di promuovere ed incentivare tra le aziende un modo di fare "impresa" che inneggi alla comunicazione e alla trasparenza per gli impatti che le stesse hanno nel mondo che le circonda, l'art. 7 del D.Lgs. n. 254/2016 consente anche a quei soggetti che non ricadono nell'obbligo di pubblicazione, di redigere volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario attenendosi alle disposizioni del decreto e, in virtù di queste, apporre la dicitura di conformità alla medesima.

In questa fattispecie, l'incarico di attestazione deve essere affidato ad un soggetto abilitato alla revisione legale, a meno che la dichiarazione non indichi il mancato assoggettamento a tale controllo.

Il profilo sanzionatorio è disciplinato dall'art. 8, che punisce l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto da parte degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale.

Gli amministratori designati alla redazione della dichiarazione incorrono in sanzioni amministrative e pecuniarie che oscillano dai 20.000 ai 100.000 euro per l'omesso deposito della stessa presso il Registro delle imprese nei termini prescritti, ridotte ad 1/3 qualora vi provvedano nei trenta giorni successivi alla scadenza, per la mancata presentazione congiunta dell'attestazione di conformità al decreto e/o nel caso in cui non se ne rispettino le disposizioni.

Qualora venga riscontrato che la Dichiarazione non finanziaria contiene informazioni non corrispondenti al vero o si accerti l'omissione di fatti

⁸ Cfr. art. 5, D.Lgs. n. 254/2016.

rilevanti la cui comunicazione è prevista dalle disposizioni di legge, le sanzioni irrogate avranno entità maggiore compresa fra i 50.000 e i 150.000 euro e colpiranno anche i componenti dell'organo di controllo.

Quest'ultimi, nel caso in cui accertino la presenza di dati che fanno presumere un discostamento dalle disposizioni e non provvedano a comunicarle all'assemblea, saranno assoggettati alle stesse sanzioni previste per l'omesso deposito. All'attestatore che ometta di svolgere la propria funzione o attesti la conformità di una dichiarazione non conforme al decreto, saranno applicate sanzioni da un minimo di 20.000 ad un massimo di 100.000 euro.

A carico delle aziende che scelgono di redigere volontariamente la dichiarazione, sono previste sanzioni più leggere che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro quando non abbiano allegato l'attestazione o la stessa riguardi un documento non conforme alle disposizioni.

Tuttavia, se il documento depositato in maniera volontaria include fatti materiali non veritieri, le sanzioni addebitate avranno ammontare compreso fra i 25.000 e i 75.000 euro.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nelle funzioni di competenza della Consob che effettua controlli su base campionaria. Gli Enti di Interesse Pubblico, annualmente sottoposti a tale forma di controllo, vengono preliminarmente individuati dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato all'attività di revisione, nella fattispecie in cui abbia rilasciato un'attestazione con rilievi, negativa o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio relativamente alle informazioni significative presenti nella Dichiarazione non finanziaria.

I parametri per la rendicontazione di sostenibilità dominanti: GRI Standards e GBS

Le aziende che redigono la dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità devono seguire uno *standard* di rendicontazione di riferimento e/o una metodologia del tutto autonoma esplicitamente indicata all'interno della DNF⁹.

La scelta incide sugli indicatori di prestazione che devono essere adottati per il controllo e la valutazione delle attività.

Si riscontrano varie iniziative a livello globale che si pongono l'obiettivo di definire le linee guida per uno strumento di *Reporting* che includa anche valori etici e sostenibili. Tra queste si evidenziano il *Global Reporting Initiative* (GRI) e il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS).

Il *Global Reporting Initiative* è un'associazione *no profit* che nasce nel 1997 dal famoso accordo tra l'organizzazione governativa statunitense, denominata *Coalition for Environmental Responsible Economies* (CERES) in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e mira all'individuazione di specifici *standard* in grado di rendere il Bilancio di sostenibilità efficace tramite l'integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale della sostenibilità stessa.

Le principali funzioni a cui assolvono le linee guida rispondono all'esigenza delle imprese di essere supportate nel presentare uno scenario credibile delle proprie prestazioni in ambito economico, ambientale e sociale, di creare nuove e maggiori opportunità di dialogo e coinvolgimento degli *stakeholder*.

In tal senso, assumono un ruolo importante nell'analisi comparativa dei *Report* di sostenibilità, permettendo di valutarne i risultati rispetto a codici, *standard* di *performance* e iniziative volontarie. Nell'ottobre 2016 sono stati pubblicati i nuovi *standard* di rendicontazione del *Global Reporting Initiative* prendendo il posto delle precedenti linee guida G4¹⁰ a partire dal 1° luglio 2018.

L'ultima evoluzione in materia di indicatori è avvenuta proprio nel 2018 grazie all'introduzione di nuovi valori che hanno permesso un'integrazione rispetto alle precedenti misure introdotte nel 2013. I nuovi *GRI Standards*, come riportato dal sito *Global Reporting*, vengono suddivisi in tre *standard* universali e tre specifici (Tavola 2). Il primo insieme prevede, come punto di partenza, il GRI 101 (*Foundation*), che permette di identificare specifici aspetti dell'attività e specifici effetti sugli *stakeholder*. In maniera concomitante vanno applicati:

- GRI 102 (*General Disclosures*), il quale è riferito alle informazioni organizzative e alla rendicontazione pratica;
- GRI 103 (*Management Approach*), invece, è riferito alla gestione di specifici aspetti di particolare rilevanza per gli *stakeholder*.

Gli *standard* specifici sono suddivisi in ambientali, economici e sociali, rispettivamente sono: GRI 300,

⁹ Cfr. art. 1, D.Lgs. n. 254/2016.

¹⁰ Linee guida G4: sono lo strumento messo a disposizione dalla GRI contenute nel documento "G4 Exposure draft" e utilizzate dalle imprese per la rendicontazione delle proprie performance. Gli indicatori sono suddivisi in tre aree di performance (economica, ambientale e sociale) sono di tipo Core ovvero considerati rilevanti per la maggior parte delle imprese e di tipo additional che incrementano il livello di comunicazione del Report ponendo l'attenzione su aspetti rilevanti solo per alcune imprese.

GRI 200, GRI 400. Ogni serie, è declinata grazie ad altri indicatori riferiti a specifiche materie. Sono previsti tre metodi opzionali di rendicontazione, ovvero l'opzione *Core*, l'opzione *Comprehensive* e la *GRI-Referenced* (MEF, 2019). Scegliendo l'opzione *Core*, la rendicontazione deve trattare gli elementi essenziali previsti in un Bilancio di sostenibilità. A tal proposito, devono essere fornite tutte le informazioni richieste da almeno un indicatore specifico per ogni tema rilevante emerso dall'analisi di materialità. Con l'opzione *Comprehensive*, devono essere rendicontati aspetti ulteriori quali l'etica, l'integrità, la *governance* e le strategie dell'impresa prendendo in considerazione tutti i KPI contenuti dalle *standard disclosures*. Se la scelta ricade sulla *GRI-Referenced* si ha una rendicontazione parziale dei *GRI Standards*. La prima opzione risulta attualmente quella preferita dalla gran parte delle imprese, come verrà analizzato nella prossima Sezione. I GRI sono dunque al centro del dibattito di *Sustainability Reporting* incentrato su prassi comuni e condivise, ma non sono le uniche linee guida per una corretta rendicontazione; infatti, non può essere tralasciato l'esame del Gruppo di studio per il Bilancio sociale (GBS). Quest'ultimo nasce nel 1997 a Milano con lo scopo di


promuovere la ricerca scientifica inerente al Bilancio sociale e lo sviluppo di quest'ultimo a livello d'impresa. Il GBS, a differenza di altri *standard*, non solo individua principi e linee guida per la redazione del Bilancio, ma evidenzia una vera e propria struttura dello stesso. Infatti, i contenuti del *Report* sono predeterminati al fine di garantire un'omogeneizzazione tra varie imprese che adottano lo stesso *standard* così da facilitare la comunicazione, il confronto, l'uniformità e la trasparenza¹¹. L'ultima versione redatta risale al 2013 ed evidenzia 16 principi guida, mirati all'imparzialità del documento, e una struttura suddivisa in cinque sezioni: identità aziendale, riclassificazione dei dati contabili e calcolo del Valore Aggiunto, relazione socio-ambientale, sezioni integrative e appendice.

Prime risultanze dall'analisi delle DNF 2017

Il dataset

Nel contesto italiano i primi risultati relativi all'applicazione della normativa sulla Dichiarazione non finanziaria (DNF) hanno dimostrato, che relativamente all'anno finanziario 2017, sono

Tavola 2 - GRI Standards



(*) Fonte: GRI Standards (2018).

¹¹ Gruppo di studio per il Bilancio sociale - GBS, 2013.

state analizzate le DNF di 213 aziende, obbligate dalla normativa sopramenzionata alla redazione del *Report* non finanziario a partire proprio dall'anno finanziario 2017¹².

L'analisi è stata condotta sul contenuto di ciascun dei *Report* ed i risultati sono stati successivamente codificati in un *dataset*. Lo studio ha avuto ad oggetto le seguenti variabili:

- 1) primo anno di rendicontazione;
- 2) regime di rendicontazione;
- 3) tipologia e collocazione della reportistica;
- 4) modalità di rendicontazione;
- 5) temi e *governance* della sostenibilità.

Nelle pagine che seguono vengono delineati i risultati emersi dall'analisi condotta. Verranno,


dunque, presentate alcune statistiche descrittive e un'analisi settoriale.

Analisi dei risultati

L'analisi è stata condotta prendendo in considerazione la classificazione settoriale fornita dall'Osservatorio DNF.

Da una prima disamina, emerge che le 213 aziende oggetto dell'analisi e, rappresentative della realtà italiana, appartengono maggiormente al settore bancario (39), manifatturiero (20), servizi finanziari (18), energetico (15), servizi pubblici (13) e industria tessile e di abbigliamento (12) (Tavola 3).

Tavola 3 - Classificazione aziende per settori



¹² I dati sono stati rilevati dall'Osservatorio delle Dichiarazioni non finanziarie (DNF) e delle Pratiche Sostenibili che nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena e il CSR Manager Network, l'associazione italiana che riunisce oltre 150 professionisti che si dedicano a strategie e progetti di sostenibilità.

Anche se la popolazione di riferimento è costituita da aziende obbligate dalla legge alla redazione della Dichiarazione non finanziaria per l'anno 2017, alcune di esse avevano già sperimentato tale tipologia di reportistica in precedenza. Come mostrato nella **Tavola 4**, per 73 aziende (34,27% della popolazione) l'esercizio 2017 non costituisce il primo anno di Dichiarazione non finanziaria.

Procedendo ad un'analisi settoriale, si nota come le aziende bancarie sono in maggioranza tra le aziende che hanno redatto la rendicontazione non finanziaria per la prima volta nell'anno 2017 (**Tavola 5**).

Relativamente al regime di rendicontazione adottato, la **Tavola 6** illustra come le rendicontazioni non finanziarie redatte nell'anno 2017 dalle aziende italiane sono in maggioranza (69,95%) e fondate sul GRI *Standard*. Più nel dettaglio, a livello settoriale (**Tavola 7**), lo *Standard* GRI è in maggior misura seguito

dai settori prevalenti come emerge dalla **Tavola 3**.

Nonostante il documento richiamato dalla normativa sia menzionato come Dichiarazione non finanziaria, esso non è sempre presente sotto questa denominazione. Difatti, come mostrato in **Tavola 8**, il 73,71% delle aziende ha denominato il *Report* come Dichiarazione non finanziaria, mentre il 13,15% di esse ha mantenuto la denominazione di *Report/Rapporto/Bilancio di sostenibilità*, pur adattandone il contenuto ai requisiti di legge e spedendo espressamente l'ottemperanza alla normativa ("Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016"). Dall'esame della **Tavola 9**, è possibile inoltre osservare come la denominazione di *Report/Rapporto/Bilancio di sostenibilità* è stata mantenuta in particolare dalle aziende operanti nel settore Energetico (5 aziende su 15), dei servizi pubblici (4 aziende su 13) e delle Telecomunicazioni (3 aziende su 4).

Tavola 4 - Primo anno di DNF

Primo anno di Dichiarazione non finanziaria	Numero di aziende
SI	140
NO	73
TOTALE	213

Tavola 6 - Regime di rendicontazione

Regime di rendicontazione	Numero di aziende
GRI G4	44
GRI SD	149
MISTO	20
TOTALE	213

Tavola 5 - Primo anno di rendicontazione per settori




Tavola 7 - Regime di rendicontazione per settore





Tavola 8 - Tipologia della reportistica

Tipologia della reportistica	Numero di aziende
CSR Report	1
DNF	157
Report/Rapporto/Bilancio di sostenibilità	48
Report/Bilancio Integrato	7
Totale	213

Per poter misurare lo spazio dedicato alla Dichiarazione non finanziaria, risulta interessante soffermarsi ulteriormente sulla sua modalità di presentazione (Tavola 10). Nella Tavola 10 si riportano i risultati relativi alla modalità di rendicontazione e il dettaglio per settore. Come emerge dall'esame della Tavola 11 circa il 75% delle aziende redige e pubblica la Dichiarazione non finanziaria

Tavola 9 - Tipologia della reportistica per settore



come *Report* separato, per converso circa il 25% di esse lo include nella relazione sulla gestione. Questo *trend* si replica anche a livello settoriale, infatti le stesse percentuali si presentano nei settori prevalenti, tra i quali il settore bancario, manifatturiero e servizi finanziari. L'indagine su questa variabile si fonda sulla recente letteratura al riguardo, che associa l'inclusione del *Report* in un altro documento con un minore spazio e rilevanza in termini di *disclosure* relativa all'informazione non finanziaria.

In ultima analisi, le variabili studiate relativamente alla nostra popolazione di riferimento sono:

- presenza di un Piano di sostenibilità;
- presenza del comitato di sostenibilità;
- citazione degli obiettivi di sviluppo sostenibili all'interno dei *Report*;
- descrizione del modello di *business* nella Dichiarazione non finanziaria;

Tavola 10 - Modalità di rendicontazione

Regime di rendicontazione	Numero di aziende
Incluso nella relazione sulla gestione	53
<i>Report</i> separato	160
TOTALE	213

• modalità di rappresentazione dei temi rilevanti. I risultati delle suddette variabili relativi alla *governance* sono riepilogati nel raggruppamento dei "Temi e *Governance* di sostenibilità", presentati nella **Tavola 12**.


Dall'esame della **Tavola 12**, si nota come il 48% delle aziende redige anche un Piano di sostenibilità, oltre alla Dichiarazione non finanziaria. Tuttavia, il 53% di esse presenta anche un comitato di sostenibilità.

Tali risultanze mettono in risalto l'attenzione delle aziende *in primis* verso l'adempimento legislativo, pur facendo emergere la necessità per il 48% di esse di redigere ulteriori documenti relativi all'informazione non finanziaria, quali il Piano di sostenibilità.

Inoltre, in riferimento al contenuto su temi di sostenibilità, soltanto il 34% delle aziende richiama gli obiettivi di sviluppo sostenibili nelle Dichiarazioni non finanziarie. Infine, nella maggioranza dei casi la descrizione del modello di *business* all'interno dei *Report* è presente (54,46%) ed i Temi rilevanti sono rappresentati tramite matrice (48,36%).

Ciò denota: un maggior impegno al rispetto del principio della "sostanza sulla forma" nella reportistica di carattere non finanziario e una crescente sensibilizzazione verso l'applicazione di strumenti e pratiche di rendicontazione riconosciuti e standardizzati.

Tavola 11 - Modalità di rendicontazione per settore



Conclusioni

La DNF risulta essere lo strumento di rendicontazione atto alla guida dello sviluppo sostenibile in azienda e al suo inserimento in chiave strategica tra gli obiettivi di creazione del valore a medio-lungo termine. Da un punto di vista aziendale, la correlazione tra tale *Report* e il sistema di controllo interno e di gestione è rilevabile nella funzione d'indirizzo che quest'ultimo ricopre. Infatti, lo scopo del sistema di controllo interno è quello di guida dell'impresa verso traguardi di redditività e di sostenibilità e verso il raggiungimento della strategia aziendale. In altri termini, si tratta di un sistema in grado di far fronte celermente ad ogni cambiamento economico, ambientale e sociale così da migliorare i processi di rendicontazione non finanziaria e guidare l'azienda verso nuovi risultati sostenibili. Il decreto rendendo obbligatoria la rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario genera una serie di benefici tangibili per le aziende. Innanzitutto, le incentiva a adottare un approccio più integrato della strategia che attiva un ciclo virtuoso con un effetto *win-win*, prendendo in considerazione non solo aspetti meramente finanziari ma anche quelli ambientali, sociali e di buon governo con l'obiettivo finale di accrescere la loro capacità

di adattarsi ai fattori di cambiamento, o meglio di anticiparli e sfruttarli per massimizzare i risultati. Le aziende possono poi cogliere l'opportunità di rivedere, evolvere e razionalizzare i propri processi di rendicontazione, impattando positivamente sia al loro interno che all'esterno. L'obiettivo finale del decreto consiste nel favorire il processo di intensificazione dei sistemi di controllo interno sulle informazioni di carattere non finanziario.

A livello europeo il contesto normativo è in continua evoluzione e le imprese sono sempre più stimolate a adottare comportamenti responsabili (Romano - Giovannini, 2018). Tuttavia, le direttive, i regolamenti e le raccomandazioni che riguardano la rendicontazione pubblica di certe informazioni da parte delle imprese sono numerosi e variegati, tanto che la Commissione Europea ha aperto una consultazione finalizzata a capire se il quadro di riferimento sia ancora efficace per raggiungere gli obiettivi prefissati, coerente con il quadro normativo complessivo, non particolarmente gravoso da un punto di vista economico¹³.

Da questa prima disamina dei risultati dell'analisi delle DNF pubblicate nel 2017, è emerso che i settori più rappresentativi della realtà italiana, appartengono maggiormente al settore bancario, manifatturiero, servizi

Tavola 12 - Temi e governance di sostenibilità

<i>Temi e Governance di Sostenibilità</i>		<i>Numero di aziende</i>	<i>%</i>
Presenza Piano di Sostenibilità	Si	102	48,00
	No	111	52,00
Comitato di Sostenibilità	Si	113	53,00
	No	100	47,00
Citazione degli SDGs	Si	72	34,00
	No	141	66,00
Descrizione del Modello di Business	Si	116	54,46
	No	74	34,74
	Riferimento ad altro documento	23	10,80
Rappresentazione temi rilevanti	Assente	1	0,47
	Lista	79	37,09
	Matrice	103	48,36
	Entrambi	30	14,08

¹³ È questa una delle azioni annunciate dalla Commissione Europea a inizio marzo nel Piano per la finanza sostenibile, documento che muove dalle raccomandazioni di un Gruppo di esperti (High-Level Expert Group on Sustainable Finance) istituito dalla Commissione stessa a dicembre 2016, e che illustra le misure che Bruxelles intende introdurre per orientare il mercato dei capitali verso un modello di sviluppo a basse emissioni di carbonio in linea con gli Accordi di Parigi. La Commissione si propone dunque di migliorare ulteriormente la comunicazione societaria e, in particolare, di modificare entro giugno del 2019 le linee guida sulla rendicontazione dei rischi climatici, in coerenza con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board.

finanziari, energetico, servizi pubblici e industria tessile e di abbigliamento.

In sostanza i *Report* si sono fondati sul GRI *Standard*, sono stati pubblicati come *Report* separati, hanno riportato la descrizione del proprio modello di *business* ed hanno rappresentato i temi rilevanti tramite matrice. Alla luce di quanto esposto, le informazioni di carattere non finanziario rappresentano una tappa fondamentale nel percorso evolutivo che l'Europa, e in particolare l'Italia, sta realizzando per migliorare la capacità delle imprese di generare valore e di comunicarlo in un modo sempre più integrato a beneficio di tutti gli *stakeholder* interni ed esterni all'impresa.

Per un buon successo è necessario infatti coinvolgere funzioni aziendali con conoscenze e competenze diverse e facilitarne il dialogo, creare consapevolezza sull'utilità delle informazioni e

l'efficacia dei controlli per migliorare la fruibilità e la sicurezza delle stesse. In altri termini, va tratteggiato e implementato un processo di *Integrated Thinking e Reporting*, che caldeggi un approccio più coeso e permetta di migliorare non solo la qualità delle informazioni ma anche il processo decisionale di investimento.

La normativa sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie apre dunque la strada a particolari sfide da affrontare, in particolare l'impegno al contrasto della diffusa politica manageriale di *Greenwashing*, ovvero la strategia di comunicazione di particolari aziende, organizzazioni e/o istituzioni politiche diretta a creare un'immagine ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto economico, ambientale e sociale al fine di dissuadere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli effetti negativi generati dall'esercizio delle proprie attività.